COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO
(Provincia di Salerno)

V SETTORE INFORMATICO – SERVIZI SCOLASTICI

TEL. 0815163252 FAX 0815161900 EMAIL: r.cataldo@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it

AVVISO PUBBLICO

per la presentazione, da parte degli operatori economici, della manifestazione d'interesse per l'invito a partecipare alla gara informale ex art. 36 D.Lgs 50/2016 del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.

Il Comune di Castel San Giorgio – V Settore Servizio Informatici, Scolastici e Sociali – rende noto che intende acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla gara informale ex art. 36 comma 2 lett. b del d. lgs. 50/2016 per l'affidamento **del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.**
.
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è indagine conoscitiva finalizzata esclusivamente all'individuazione di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, ai sensi dell'art. 36 del D.lgs. 50/2016.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta per la fornitura in argomento.
Il Comune di Castel San Giorgio si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e di non dare seguito alla successiva gara informale

INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

ENTE APPALTANTE:
Comune di Castel San Giorgio – V Settore Informatico – Servizi Scolastici - Piazza A. Amabile, 1 - 84083 Castel San Giorgio - SA
telefono 0815163252 - fax 0815161900
e-mail: amministrazione@ pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
indirizzo internet: www.comune.castelsangiorgio.sa.it

OGGETTO E DESCRIZIONE DELL'APPALTO
C.P.V. 55523100-3 Servizi di mensa scolastica
Il presente bando ha per oggetto l'appalto del servizio di mensa scolastica, nelle diverse fasi: registrazione nella piattaforma comunale di gestione dei servizi scolastici, mediante i tesserini - barcode in dotazione agli utenti, del numero di pasti giornalieri richiesti , preparazione, cottura, trasporto, consegna, distribuzione e somministrazione giornaliera di pasti pronti per il consumo, preparazione, pulizia e riordino dei locali delle mense scolastiche (cucina e refettorio), manutenzione degli arredi e attrezzature anche se di proprietà del Comune, eventuale acquisto di attrezzature ad integrazione o sostituzione di quelle esistenti, con le modalità stabilite nel capitolato d'appalto, nelle scuole ubicate nel territorio del Comune di Castel San Giorgio (di seguito indicato come "Comune" o "Amministrazione Comunale") indicate nel successivo art 4.
Il servizio riguarda alunni e adulti (docenti e personale ATA) aventi diritto al pasto che frequentano o

svolgono la loro attività presso le scuole stesse.

Non è ammesso il subappalto.

LUOGO DI ESECUZIONE:

1. Scuola dell'Infanzia "Pina Pappalardo" Via P. Borsellino Castel San Giorgio;
2. Scuola dell'infanzia Via Ferrentino Lanzara di Castel San Giorgio;
3. Scuola dell'infanzia Piazza S. Anna Santa Maria a Favore – Castel San Giorgio;
4. Scuola dell'infanzia Castelluccio Via Garibaldi IV traversa - Castel San Giorgio;
5. Scuola primaria di Lanzara Via Ferrentino (tre classi a tempo prolungato - pasti cucinati nel centro di cottura del medesimo plesso scuola infanzia);
6. Scuola paritaria dell'infanzia "Maria Pia Notari" via Piave – Castel San Giorgio gestita dalle Suore Crocifisse Adoratrici dell'Eucarestia di Castel San Giorgio per la quale dovranno essere fornite le sole derrate alimentari;

DURATA DELL'APPALTO

La durata di anni 1 (uno) per l'anno scolastico 2016/2017 con inizio dalla data della determina di aggiudicazione definitiva e scadenza fissata dal calendario che sarà predisposto dall'Autorità Scolastica.

IMPORTO POSTO A BASE DI GARA: L'Importo posto a base di gara è di circa **€ 148.450,00 annui,** (IVA al 4% esclusa), comprensivo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, così determinato:

1. per circa 27,900 pasti annui da fornire alle scuole dell'infanzia calcolati in ragione di **Euro 3,50** a pasto IVA esclusa;
2. per circa 12,700 pasti annui da fornire agli alunni della scuola primaria e adulti (personale ATA, insegnanti) calcolati in ragione di **Euro 4,00** a pasto IVA esclusa;

Si precisa che il punteggio ai fini dell'aggiudicazione verrà calcolato moltiplicando il prezzo del pasto offerto per ognuna delle due voci suddette e sommando gli importi così ottenuti.

Oneri non soggetti a ribasso per costi della sicurezza ai sensi dell'art. 26 commi 5 e 6 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. € 600,00.

L'importo erogato sarà corrispondente all'effettivo numero di pasti forniti.

PROCEDURA DI GARA: Saranno invitati alla procedura i soggetti in possesso dei requisiti prescritti dal presente avviso che abbiano manifestato il proprio interesse all'affidamento della fornitura. Il criterio di aggiudicazione è quello previsto dall'art. 95 c. 3 del D.lgs. 50/2016

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

sono ammesse alla procedura le imprese singole o imprese riunite o consorziate, ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ovvero imprese che intendono riunirsi o consorziarsi, ai sensi degli artt. 45, 47,e 48 del D.lgs 50/2016, nonché i concorrenti con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, e il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 49 del d.lgs n. 50/2016.

REQUISITI DI ORDINE GENERALE.

- che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall'art. 80, del D.lgs n. 50/2016;
- avvenuto adempimento , all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
- che siano in regola con la normativa disciplinante il lavoro dei disabili (l. n. 68/1999);
- che siano iscritte ad INPS ed INAIL e che siano in regola con i versamenti contributivi.

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008, per la sede operativa e l'attività inerente il servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da ente accreditato.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Di aver realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA, almeno pari a euro 150.000,00 annuo.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Avere gestito, senza contenziosi e con buon esito, nell'ultimo triennio almeno due servizi identici di mensa scolastica (esclusi centri anziani, ospedali, case di cura) annuale con una produzione di almeno n. 500 (cinquecento) pasti giornalieri con cottura in loco in almeno 4 (quattro) cucine contemporaneamente;

CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI

Alla procedura negoziata saranno invitati con apposita lettera d'invito gli operatori economici che avranno presentato manifestazione d'interesse nei termini prescritti dal presente avviso.
Nel caso il numero dei partecipanti fosse superiore a cinque si procederà alla selezione degli operatori da invitare alla procedura mediante sorteggio di cui sarà data successiva notizia tramite il sito web.
Modalità e termini per manifestare interesse:
gli operatori economici, al fine di presentare la propria manifestazione di interesse ad essere invitati alla procedura in oggetto, dovranno far pervenire ISTANZA, redatta in conformità allo schema allegato, entro e non oltre le ore 12,00 del **09/09/2016** , termine perentorio. Non si terrà conto di candidature pervenute oltre il termine stabilito.
Il recapito dell'istanza entro il suddetto termine è ad esclusivo rischio del mittente.
L'istanza potrà pervenire nei seguenti modi:
- tramite posta certificata, firmata digitalmente, all'indirizzo amministrazione@pec.comune.castelsangiorgio.sa.it
- consegna all'ufficio protocollo del Comune di Castel San Giorgio – Piazza A. Amabile 1 tutti i giorni dalle ore 9-12,30 e i martedì e giovedì dalle 16,30 alle 18,30
- tramite raccomandata A. R. indirizzata al Comune di Castel San Giorgio – Piazza A. Amabile 1 – 84083 Castel San Giorgio (SA).

E' necessario inserire nell'oggetto o sulla busta la dicitura:
"**manifestazione d'interesse per l'invito a partecipare alla gara informale ex art. 36 D.Lgs 50/2016 del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.**"

Oltre all'indicazione della ditta con indirizzo e PEC

Responsabile del procedimento:
Dott. Rocco Cataldo -Responsabile Settore V Informatico - Servizi Scolastici
del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 –84083 – Castel San Giorgio (SA).

Per informazioni:
Ufficio Servizi Informatici del Comune di Castel San Giorgio, P.zza Amabile 1 –84083 –Castel San Giorgio (SA), tel. 081 5163252.
Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati

personali), i dati forniti dalle ditte partecipanti saranno trattati, anche con strumenti informatici e telematici, dal Comune di Castel San Giorgio esclusivamente per finalità connesse alla presente procedura di gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione del contratto. L'informativa integrale art. 13 D.lgs 196/2003 contenente tra l'altro i diritti spettanti agli interessati (art. 7 D.lgs 196/2003) è a disposizione presso la Sede Comunale.
Titolare è il Comune di Castel San Giorgio. Responsabile del Trattamento è il Responsabile del V Settore, Dott. Rocco Cataldo
.
Il presente avviso viene pubblicato:
- all'Albo del Comune di Castel San Giorgio;
- sul sito internet del Comune di Castel San Giorgio.

Allegati :

1. Istanza concernente la manifestazione di interesse e dichiarazione possesso requisiti
2. dichiarazione attestante il possesso dei requisiti come descritto in precedenza.

Castel San Giorgio 29.08.2016

Il Responsabile del V Settore
Dott. Rocco Cataldo

Allegato 1

ISTANZA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al Comune di Castel San Giorgio
Piazza A. Amabile, 1
84083 Castel San Giorgio (SA)

Oggetto: **manifestazione d'interesse per l'invito a partecipare alla gara informale ex art. 36 D.Lgs 50/2016 del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.**

Il/La sottoscritto/a_____ nato/a il _____

a _____ in qualità di _____

dell'impresa _____ con sede legale in_____

_____ Via _____n.__ prov. ____ Cap_____

Cod. Fisc/ P.Iva _____ Telefono _____

Fax_____ Pec _____

(In caso di RTI o Consorzio)

Imprese mandanti o consorziate _____

_____

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO

E CHIEDE

Di essere invitato alla gara informale per l'affidamento del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.

A tale fine il sottoscritto allega le dichiarazioni di possesso dei requisiti amministrativi e di capacità tecnica, professionale ed economica minime di partecipazione.

Data _____

Timbro e firma del rappresentante legale

_____

Allegato 2
(dichiarazioni di possesso dei requisiti amministrativi e di capacità tecnica, professionale ed economica minime di partecipazione)

Al Comune di Castel San Giorgio
Piazza A. Amabile, 1
84083 Castel San Giorgio (SA)

Oggetto: **manifestazione d'interesse per l'invito a partecipare alla gara informale ex art. 36 D.Lgs 50/2016 del servizio di mensa scolastica per le scuole dell'infanzia e per tre classi della scuola primaria di Lanzara per l'anno scolastico 2016/2017 del comune di Castel San Giorgio.**

DICHIARAZIONE DI POSSESSO DEI REQUISITI AMMINISTRATIVI
E
DI CAPACITÀ TECNICA, PROFESSIONALE ED ECONOMICA MINIMA DI PARTECIPAZIONE

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dal successivo articolo 76 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate

DICHIARA DI POSSEDERE I SEGUENTI REQUISITI:

A) di ordine generale

Assenza di motivi di esclusione di cui all'art.80 del D.Lgs.50/2016.

Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione

1. la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

(a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater dei decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

(b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;

(c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

(d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

(e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;

(f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri uman definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;

(g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

2.Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3.L'esclusione di cui al comma 1 va disposta se-la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno dí quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. *In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che ví sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata;* l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4.Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), dì cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5.Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6 qualora:

(a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi

infrazioni debitamente accertate alle norme in materia dì salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;

(b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, dì liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una dì tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110;

(c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

(d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

(e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento 'degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

(f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n, 81;

(g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione aí fini del rilascio dell'attestazione dì qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

(h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

(i) l'operatore economico non presenti la certificazione dí cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero (non] auto-certifichi la sussistenza del medesimo requisito;

(j) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

(k) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6.Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7.Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8.Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9.Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale.

11. Le cause dì esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque_ efficacia.

13. Con linee guida I'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice dei contratti, può precisare, al fine dì garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un procedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

Dichiara, inoltre di

- aver adempiuto , all'interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.)
- essere in regola con la normativa disciplinante il lavoro dei disabili (l. n. 68/1999);
- essere iscritto/a ad INPS ed INAIL e di essere in regola con i versamenti contributivi.

Ai sensi dell'art. 83 del Dlgs.50/2016 (criteri di selezione)

REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. per il ramo di attività oggetto dell'appalto (o nel Registro Professionale dello Stato di provenienza per le imprese non aventi sede in Italia);
- Certificazione UNI EN ISO 9001:2000 o UNI EN ISO 9001:2008, per la sede operativa e l'attività inerente il servizio oggetto del presente appalto, rilasciata da ente accreditato.

REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Di aver realizzato, in ciascuno degli ultimi tre esercizi finanziari (2013-2014-2015) un fatturato per servizi analoghi a quello oggetto del presente appalto, al netto dell'IVA, almeno pari a euro 150.000,00 annuo.

REQUISITI DI CAPACITA' TECNICA E PROFESSIONALE

Avere gestito, senza contenziosi e con buon esito, nell'ultimo triennio almeno due servizi identici di mensa scolastica (esclusi centri anziani, ospedali, case di cura) annuale con una produzione di almeno n. 500 (cinquecento) pasti giornalieri con cottura in loco in almeno 4 (quattro) cucine contemporaneamente;

_____li_____

Il Dichiarante
(Firma leggibile e timbro dell'impresa)

_____

Si allega copia del documento di identità del dichiarante.